

3.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Forlì - Cesena , Rimini , li 26 gennaio 2017

Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della Provincia di Forlì - Cesena e della Provincia di Rimini.

TRA

le Associazioni Artigiane:

CONFARTIGIANATO di FORLÌ FEDERIMPRESE rappresentata dal sig. Biserni Rinaldo assistito dai Sigg. Valenti Marco e Monduzzi Ermes,

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA rappresentata dal sig. Baraghini Valter, assistito dal sig. Placuzzi Giampiero,

CONFARTIGIANATO della Provincia di Rimini rappresentata dal sig. Crociati Massimo, assistito dal sig. Mazza Francesco,

CNA Unione Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena rappresentate dal sig. Bellini Claudio assistito dai Sigg. Di Bonaventura Gabriele e Matteucci Alberto,

CNA Unione Costruzioni della Provincia di Rimini rappresentate dal sig. Baldacci Maurizio assistito dai Sigg. Magnani Antonio e Stacchini Gabriele;

e

le Organizzazioni Sindacali:

FeNEAL UIL Forlì rappresentata dal sig. Spampinato Angelo

FeNEAL UIL Cesena rappresentata dal sig. Meglio Giuseppe;

FeNEAL UIL Rimini rappresentata dal Sig. Lo Russo Francesco

FILCA CISL Romagna rappresentata dai sigg. Bassini Carlo e Casanova Roberto ;

FILLEA CGIL Forlì rappresentata dal sig. Parigi Domenico;

FILLEA CGIL Cesena rappresentata dal sig. Bianchi Mauro.

FILLEA CGIL Rimini rappresentata dal Sig. Bellini Massimo e Battaglia Anna Donata

PREMESSE

Con il presente Contratto collettivo, le parti firmatarie compiono un passaggio storico nella contrattazione decentrata di secondo livello in edilizia, andando all'armonizzazione ed al superamento dei contratti integrativi provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini, realizzando così un Contratto Integrativo Interprovinciale valevole per i tre territori.

La ventennale esperienza nell'unitario sistema Bilaterale (CEDAIER e Scuola Edile Artigiana e P.M.I.) e la comune caratteristica delle imprese operanti sul territorio, sono gli elementi fondanti che hanno ispirato le parti sociali ad affrontare la trattativa ed a realizzare questo innovativo strumento contrattuale.

Em

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il settore edile è stato attraversato da una lunga crisi che ha comportato la chiusura di molte imprese e ridotto notevolmente le possibilità occupazionali sul territorio.

In questa situazione, le materie della formazione e della sicurezza sul lavoro, sono fattori strategici per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese del settore, anche per contrastare il lavoro precario, irregolare e poco sicuro.

Un elemento centrale nel supporto alle imprese ed ai lavoratori è rappresentato dalla rivisitazione delle prestazioni del sistema Bilaterale, sotto il profilo del welfare destinato ai dipendenti e delle prestazioni offerte alle imprese. Ciò, allo scopo di migliorare e razionalizzare l'offerta di welfare ed indirizzare gli sforzi di adeguamento delle imprese, con particolare riferimento ai nuovi impegni che il settore dovrà affrontare: bioedilizia, rigenerazione urbana, nuova legislazione sugli appalti pubblici.

Con questo primo Contratto Integrativo Interprovinciale, le parti hanno posto le basi per la rivisitazione del sistema di welfare per i dipendenti e di prestazioni per le imprese, processo che dovrà continuare in futuro, con l'obiettivo di farlo diventare elemento caratterizzante della contrattazione di secondo livello.

Sulla base di queste premesse le parti firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1

SISTEMA DI INFORMAZIONE

Le parti nell'intento di dare ulteriore impulso ai rapporti interassociativi, nel rispetto delle reciproche autonomie, assumono l'impegno di adoperarsi per rendere effettiva l'applicazione di quanto previsto nel CCNL del 23 luglio 2008 sotto il titolo "Sistema di concertazione e di informazione".

In questo ambito, fermo restando l'autonomia decisionale delle parti e dell'impresa, le Organizzazioni Sindacali, al fine di una più completa informazione, possono richiedere tramite le Associazioni Artigiane, incontri per singole imprese significative per numero di addetti e specializzazione settoriale.

Di norma, semestralmente, o su iniziativa di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali Artigiane forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, nel corso di appositi incontri, informazioni globali e specifiche riguardanti le prospettive e gli indirizzi produttivi, le ristrutturazioni e le riconversioni della produzione, i programmi delle nuove iniziative, le loro caratteristiche e le localizzazioni. In tali incontri verranno esaminate le implicazioni di tali iniziative sulla mobilità dei lavoratori e sui livelli occupazionali.

Articolo 2

AZIONI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE

Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con le Province di Forlì-Cesena e Rimini ed i Comuni del territorio, politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

In questo ambito le parti concordano di valutare la sostenibilità di progetti nell'ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della realizzazione di servizi abitativi e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi calmierati.

Articolo 3

COTTIMO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di effettuare lavorazioni a cottimo.

3.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Le imprese artigiane, le piccole imprese industriali ed i consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, hanno l'obbligo di eseguire prevalentemente il lavoro con le proprie maestranze, retribuite a norma del vigente CCNL e del presente Contratto Integrativo Interprovinciale, nonché regolarmente iscritte a Libro Unico del Lavoro.

Dette imprese, nell'ipotesi di maestranze insufficienti o carenti per numero, al loro interno, potranno avvalersi del subappalto per lavori particolari, complementari e/o specializzati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, se ne elencano alcune fattispecie: lavori di carpenteria in legno e ferro, lavori per l'esecuzione di intonaci, lavori per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti, lavori per posa in opera di pavimentazioni esterne, lavori di tinteggiatura e verniciatura, lavori di impermeabilizzazione e coibentazione, movimento terra e scavi, opere di fognatura e sottoservizi, pavimentazioni stradali.

Nel subappalto possono intervenire ditte specializzate, purché non siano in contrasto con il dispositivo delle norme delle leggi vigenti e del CCNL.

L'impresa dovrà dare comunicazione scritta alla Cassa Edile ed agli RLST dell'affidamento in subappalto prima dell'inizio dei lavori.

Per l'esecuzione di ognuna delle lavorazioni appaltate e per ogni singolo cantiere, avrà luogo un solo contratto.

A questo proposito si chiarisce che la suddivisione dell'esecuzione delle lavorazioni tra aziende associate ai Consorzi artigiani non è considerato subappalto in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

Articolo 4

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Di seguito le tabelle che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, certificano la situazione in atto dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati, comprensive dell'E.E.T. da riportare, dal presente accordo, in una unica voce nelle tabelle retributive esposte:

IMPIEGATI

Livello 7	1^ cat. Super	€ 384,88
Livello 6	1^ cat.	€ 344,60
Livello 5	2^ cat.	€ 288,85
Livello 4	2^ cat. B (Ass. tecnico)	€ 261,86
Livello 3	3^ cat.	€ 241,75
Livello 2	4^ cat.	€ 216,60
Livello 1	primo impiego	€ 190,81

OPERAI - IMPORTI ORARI

Livello 5	Operatore Macchine Complesse	€ 1,66965
Livello 4	Specializzato Super	€ 1,56295
Livello 3	Specializzato	€ 1,47358
Muratore di 1^	Intermedio Spec.- Qua.	€ 1,39514
Livello 2	Muratore di 2^ - Qualificato	€ 1,31670
Livello 1	Comune	€ 1,16069

37

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

OPERAI - IMPORTI MENSILI

Livello 5	Operatore Macchine Complesse	€ 288,85
Livello 4	Specializzato Super	€ 270,37
Livello 3	Specializzato	€ 254,93
Muratore di 1 [^]	Intermedio Spec.- Qua.	€ 241,36
Livello 2	Muratore di 2 [^] - Qualificato	€ 227,79
Livello 1	Comune	€ 200,80

Articolo 5

MURATORE DI PRIMA CATEGORIA e CAPO CANTIERE E CAPO SQUADRA

MURATORE DI PRIMA CATEGORIA

La categoria di muratore di prima, come intermedia fra l'operaio qualificato e l'operaio specializzato, viene confermata, con validità anche per la Provincia di Rimini a decorrere dal 01/01/2017.

In tale categoria possono essere inquadrati i muratori capaci di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti, per contratto nazionale, all'operaio specializzato. La partecipazione a corsi di specializzazione (esclusi comunque quelli obbligatori di Base T.U. 2012 e di Pre-Ingrosso ed escludendo i corsi di aggiornamento obbligatori) riconosciuti dalle Scuole Edili, con almeno 50 crediti (ore) formativi, sarà titolo preferenziale per l'acquisizione del passaggio di categoria.

La retribuzione del muratore di prima categoria è determinata maggiorando tutti gli elementi della paga dell'operaio qualificato di 2° livello, del 50% della differenza del valore tra quelli previsti per il 2° livello stesso e quelli dell'operaio specializzato di 3° livello.

CAPO CANTIERE E CAPO SQUADRA

Vengono confermate le figure professionali di Capo Cantiere di 1[^] e 2[^] categoria e di Capo Squadra Specializzato di 1[^] e 2[^] categoria.

Le retribuzioni sono determinate come di seguito:

1. Capo cantiere di 1°: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 25% calcolato su tutti gli elementi di paga;
2. Capo cantiere di 2°: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 15% calcolato su tutti gli elementi di paga;
3. Capo cantiere di 3°: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga;
4. Capo squadra di 1°: retribuzione del Muratore di prima categoria più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga;
5. Capo squadra di 2°: retribuzione dell'operaio Qualificato più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga.

Articolo 6

SCUOLA EDILE ARTIGIANA E P.M.I.

La formazione professionale dei lavoratori, con particolare riferimento alla formazione continua, di riqualificazione e specializzazione, è lo strumento fondamentale per lo sviluppo del settore delle costruzioni.

Condividendo tale assunto, le parti hanno definito le "Linee di indirizzo e programmatiche per le attività formative della Scuola Edile Artigiana e P.M.I." nel

B

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

documento del 16 novembre 2015, che fa parte integrante ed inscindibile del presente accordo (allegato 1).

Articolo 7

TRASFERTA CON RIENTRO GIORNALIERO

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del vigente CCNL, sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti in Comuni diversi da quello ove ha sede l'azienda e distanti più di 10 chilometri dalla sede della stessa.

In regime di trasferta, con rientro giornaliero, l'azienda deve garantire il pasto di mezzogiorno ai dipendenti, consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni, centri di cottura o mense sia pubbliche che private, ristoranti o altri locali di ristorazione, ivi compresi i bar.

In luogo di quanto previsto dall'art. 24 del vigente CCNL, qualora l'azienda non sia in grado di garantire il pasto di mezzogiorno, dovrà erogare al dipendente in trasferta una "indennità di trasferta giornaliera" di € 18,50 (diciotto virgola cinquanta euro).

Il pasto e l'indennità di trasferta di cui sopra, non sono dovute nel caso di lavoro svolto nel Comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Ai lavoratori che per esigenze organizzative, da concordarsi con l'azienda, dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi in trasferta, sarà corrisposto un rimborso chilometrico, pari a 0,25 € per ogni chilometro di strada percorso dalla propria residenza al cantiere di lavoro e viceversa, detratta una franchigia di 10 chilometri.

Agli operai in trasferta le parti concordano che, ove l'impresa non metta a disposizione i mezzi necessari al rientro, dovrà essere rimborsato il costo del mezzo pubblico e/o privato, debitamente documentato.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione delle trasferte di cui trattasi corrisponde al dettato normativo di cui alla vigente disciplina dell'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche.

In ogni caso il dipendente che utilizzi il proprio mezzo per adempiere ad esigenze aziendali, quali commissioni o consegna e ritiro di materiale, deve ricevere un indennizzo pari a 0,25 € per ogni chilometro di strada percorso.

Articolo 8

TRASFERTA CON PERNOTTAMENTO

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del vigente CCNL, per i lavoratori in trasferta con pernottamento, oltre al vitto ed alloggio, compete un importo per spese non documentate, per ogni giorno lavorato, pari a:

- per i rientri fino a 4 giorni, 7,00 € (sette euro);
- per i rientri settimanali, 11,00 € (undici euro);
- per i rientri quindicinali, 12,50 € (dodici euro e cinquanta centesimi);
- per i rientri mensili, 15,00 € (quindici euro);

Articolo 9

BUONO PASTO

Ai lavoratori che prestino la loro opera in cantieri non in regime di trasferta (così come

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

definita al co. 1 dell'art. 7) e, per motivi organizzativi aziendali, siano impossibilitati a recarsi al proprio domicilio per consumare il pasto, l'azienda riconoscerà una indennità di buono pasto giornaliero pari a € 3,10 (tre euro e dieci centesimi).

Il buono pasto verrà erogato a condizione di un accordo preventivo tra azienda e dipendenti, tramite il quale vengano identificati i motivi organizzativi aziendali che, di volta in volta, impediscono ai lavoratori interessati di recarsi al proprio domicilio.

Articolo 10

INDENNITA' DI GUIDA CONDUCENTI PULMINI E MEZZI AZIENDALI

Agli operai in trasferta addetti alla guida di pulmini o mezzi aziendali per trasporto degli operai dalla sede dell'impresa fino al cantiere e ritorno verrà corrisposto, per ogni chilometro di percorrenza, una indennità di € 0,08 (otto centesimi di euro).

In caso di sospensione o ritiro della patente di guida per infrazioni commesse dal lavoratore alla guida di mezzi di trasporto aziendali, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave del lavoratore stesso, l'azienda concorrerà al costo sostenuto dal dipendente per il recupero della patente, nella misura del 50%, con un massimale di € 150,00.

In caso di sospensione o ritiro della patente di guida per infrazioni commesse dal lavoratore alla guida di mezzi di trasporto aziendali, per cause che non comportino il licenziamento del lavoratore, l'Azienda, se impossibilitata ad adibire il dipendente a mansioni diverse, anche dequalificanti, garantirà il mantenimento del rapporto di lavoro, senza corresponsione di retribuzione, fino al recupero della patente.

Articolo 11

INDENNITA' PER I LAVORI DISAGIATI

Al lavoratore normalmente addetto alla stesura dei conglomerati bituminosi e alle impermeabilizzazioni mediante guaine bituminose applicate a caldo sarà riconosciuta un'indennità nella misura del 12% limitatamente alle ore in cui è impegnato in tale lavorazione.

Tale percentuale sarà conteggiata sulle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL.

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si confermano i trattamenti previsti dal CCNL del 23 luglio 2008 e accordi seguenti.

Articolo 12

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, in cui il lavoratore si pone a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non debbono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall'azienda.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il

3

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire quando non sarà possibile (es. per la distanza del luogo di intervento). Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità si riconoscerà al lavoratore uno specifico compenso, avente natura retributiva, pari a: € 6 per ogni giornata lavorativa, € 10 per ogni giornata pre festiva e festiva, fatte salve le condizioni di migliore favore contrattate aziendalmente.

Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal vigente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Nel caso di chiamata notturna, dopo le ore 22,00 e fino alle ore 06,00 , il dipendente dovrà, il giorno seguente, usufruire di un numero di ore di riposo compensativo, pari al numero di ore lavorate la notte precedente, fatto salvo il pagamento delle maggiorazioni contrattualmente dovute.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Articolo 13

FERIE

Si conviene che le imprese, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori contemperate con quelle tecnico-produttive sue proprie, concorderanno con le rispettive Rappresentanze Sindacali Unitarie, ove queste siano presenti, o con i lavoratori, l'utilizzo delle ferie che, di norma, saranno così concesse:

- due settimane consecutive nel mese di Agosto;
- una settimana consecutiva tra il 15 e il 31 Dicembre;
- una settimana in modo continuativo o frazionato, secondo le esigenze individuali di ciascun lavoratore.

NOTA A VERBALE

Le parti, ai fini della maturazione delle ferie, si danno reciprocamente atto che, la frazione di mese superiore ai 15 giorni di calendario, sarà considerata a questi effetti mese intero.

Articolo 14

RIPOSI ANNUI

I "permessi" di cui all'art. 7 del CCNL, matureranno in ragione di 88 ore annue (comprenditive delle 32 ore di ex Festività).

La maturazione avverrà con le stesse modalità previste dal presente accordo al capitolo ferie.

Nessuna maggiorazione della retribuzione corrente sarà riconosciuta per tale fattispecie in quanto le ore relative a detti riposi, continueranno ad essere liquidate al lavoratore al

EM

[Handwritten signatures and initials: EM, RA, NB, GP, VP, JMA, EV, SS, BR]

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

momento del loro godimento.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ogni anno andranno fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le eventuali rimanenze saranno liquidate con la busta paga dello stesso mese di giugno.

Articolo 15

TRATTAMENTO ECONOMICO GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' 4 NOVEMBRE

In applicazione dell'art. 21 del vigente CCNL, il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia (art. 19 CCNL) è assolto dall'impresa con la corresponsione alla CEDAIER di una percentuale complessiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione per tutte le ore lavorate.

Specificamente, detta percentuale, per le aziende aventi sede legale nella Provincia di Forlì-Cesena, è applicata alle ore di lavoro ordinarie, ferie, permessi e 12 festività (1 Gennaio, Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8-25-26 Dicembre, Patrono).

Per le aziende aventi sede legale nella Provincia di Rimini, l'accantonamento del 10% è applicato sulle ore di lavoro ordinarie e sulle 12 festività di cui sopra.

La festività del 4 Novembre continuerà ad essere retribuita direttamente ai lavoratori in forza con la busta paga del mese di ricorrenza.

La Cassa Edile provvederà a liquidare gli accantonamenti per gratifica natalizia in un'unica erogazione, che verrà effettuata nel mese di dicembre.

Tale liquidazione riguarderà gli accantonamenti effettuati dalle imprese per i mesi da ottobre a settembre dell'anno edile precedente.

E' comune volontà delle parti conseguire l'obiettivo della omogeneizzazione della base di calcolo dell'accantonamento alla CEDAIER per gratifica natalizia, al fine di superare le differenze attualmente esistenti tra le imprese e i lavoratori della Provincia di Forlì-Cesena e le imprese e i lavoratori della Provincia di Rimini.

Le parti si impegnano pertanto a ricercare una soluzione condivisa per raggiungere tale obiettivo, in sede di rinnovo del presente contratto integrativo interprovinciale.

Articolo 16

ASPETTATIVA

In deroga a quanto previsto all'art. 85, comma 2, del vigente CCNL ai lavoratori che ne facciano richiesta possono essere annualmente concesse, compatibilmente alle esigenze aziendali, aspettative non retribuite nella misura massima di quattro settimane.

Queste aspettative devono essere preventivamente richieste ed usufruite unitamente alle ferie.

Articolo 17

CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E VESTIARIO

L'impresa è obbligata a fornire agli operai gli utensili e il materiale occorrente, in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Fermo restando gli obblighi derivanti dalla normative e leggi vigenti sulla sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro, agli operai che abbiano maturato presso la stessa impresa un'anzianità di servizio di due mesi, saranno annualmente fornite, a spese dell'Azienda, due tute da lavoro.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Articolo 18

CONTRIBUZIONE CASSA EDILE

Di seguito sono indicate le percentuali contributive che le Imprese edili ed i dipendenti della Provincia di **Forlì - Cesena** versano alla C.ED.A.I.I.E.R., con decorrenza dal 1 maggio 2016

Quota	Impresa	Dipendente	Totale
Quota funzionamento	1,000 %	0,200 %	1,200 %
Quota Territoriale di Servizio	0,600 %	0,500 %	1,100 %
Quota Nazionali di Servizio	0,200 %	0,200 %	0,400 %
Quota Responsabile Sicurezza R.S.L.T.	0,200 %	-	0,200 %
Quota prestazioni	2,000 %	-	2,000 %
Quota Assistenza Sociali	0,200 %	-	0,200 %
Quota Assistenza Sanitarie	0,250 %	-	0,250 %
Quota per FNAPE	3,500 %	-	3,500 %
Quota Formazione e CTP	0,750 %	-	0,750 %
Gratifica Lavori Usuranti	0,100 %	-	0,100 %
TOTALE GENERALE	8,800 %	0,900 %	9,700 %

Gratifica Natalizia	10,000 %	-	10,000 %
---------------------	----------	---	----------

Di seguito sono indicate le percentuali contributive che le Imprese edili ed i dipendenti della Provincia di **Rimini** versano alla C.ED.A.I.I.E.R., con decorrenza dal 1 maggio 2016

Quota	Impresa	Dipendente	Totale
Quota funzionamento	0,900 %	0,300 %	1,200 %
Quota Territoriale di Servizio	0,500 %	0,500 %	1,000 %
Quota Nazionali di Servizio	0,200 %	0,200 %	0,400 %
Quota Responsabile Sicurezza R.S.L.T.	0,200 %	-	0,200 %
Quota prestazioni	1,550 %	-	1,550 %
Quota Assistenza Sociali	0,200 %	-	0,200 %
Quota Assistenza Sanitarie	0,250 %	-	0,250 %
Quota per FNAPE	3,500 %	-	3,500 %
Quota Formazione e CTP	0,500 %	-	0,500 %
Gratifica Lavori Usuranti	0,100 %	-	0,100 %
TOTALE GENERALE	7,900 %	1,000 %	8,900 %

Gratifica Natalizia	10,00 %	-	10,00 %
---------------------	---------	---	---------

Le aliquote di cui sopra saranno applicate, in via sperimentale, sino al 31.12.2018 e

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

diventeranno definitive a seguito della verifica, da effettuarsi entro il 30.09.2018.

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo nazionale del 22/12/2015 di abrogazione delle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti, dal 1 settembre 2015 è cessato l'obbligo contributivo alla CEDAIIER correlato all'allegato D del vigente CCNL (Fondo prestazioni aggiuntive apprendisti).

Articolo 19

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI ORARIO

Si conviene di fissare in una mensilità il limite massimo dell'acconto delle integrazioni salariali, non ancora autorizzate dall'INPS, in caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche.

Nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria determinata da mancanza di lavoro o da fine fase lavorativa, l'impresa deve informare preventivamente le RSU o, qualora queste non siano presenti, le Organizzazioni Sindacali di settore.

Articolo 20

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale, è fissato in 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore giornaliera.

Al fine di consentire ai lavoratori un adeguato periodo di riposo, si stabilisce che l'intervallo della cessazione del lavoro del mattino e la ripresa pomeridiana non deve essere inferiore a 90 minuti.

Le parti concordano, che in particolari casi a fronte di esigenze produttive eccezionali o di pubblica utilità, l'azienda possa ricorrere previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali territoriali ed almeno una delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente accordo, a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.

Tale flessibilità sarà attuabile per le aziende che:

- rispettino il CCNL, il Contratto integrativo e le leggi vigenti;
- versino regolarmente gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile;
- recuperino l'orario flessibile effettuato;
- retribuiscono le ore in regime di flessibilità eccedenti l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale, con la maggiorazione del 15%.

Il tempo impiegato alla guida o a bordo dell'automezzo (pulmino o altro mezzo), sia per il conducente che per i lavoratori trasportati, in andata e ritorno dal cantiere, non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Articolo 21

PRESTAZIONI A CARICO CEDAIIER

Assistenze ai Dipendenti di imprese di Forlì - Cesena e Rimini

La Cassa edile Cedaiier applica il nuovo Regolamento delle Assistenze erogate ai dipendenti delle imprese iscritte, di cui all'allegato 2 che decorrerà dal 1 marzo 2017.

Nei casi controversi, il Consiglio di Presidenza potrà, di volta in volta, deliberare l'accoglimento, il mancato accoglimento o le integrazioni documentali che riterrà opportune.

Di tutte le assistenze erogate deve essere tenuta registrazione cronologica con

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

l'indicazione del percipiente, della data di erogazione, degli importi erogati e della causale. Le domande che perverranno alla CEDAIER non presentate sui modelli appositi oppure non presentate entro i termini previsti dal Regolamento, non saranno prese in considerazione. Così pure per quelle presentate in data in cui il dipendente non risulta più in forza ad impresa iscritta alla Cassa.

Le assistenze di cui ai vari punti verranno riconosciute solo ai lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile Cedaiier e che abbiano denunciato (e documentato) il numero di ore, nei termini temporali descritti, per ogni singola assistenza, nel già citato allegato 2.

Le assistenze sono fruibili solo nel caso in cui l'impresa, da cui il lavoratore risulta dipendente, abbia regolarmente versato tutti i contributi dovuti a Cedaiier compresi quelli per i periodi pregressi.

Resta inteso che si considerano valide, ai fini del diritto alle prestazioni, le ore conteggiate e denunciate come lavorate, CIG, malattia e infortunio e permessi retribuiti di varia natura (sindacali, ecc.). Tali ore vengono denominate "ore utili".

Eventuali modifiche al Regolamento delle Assistenze di cui all'allegato 2, che dovranno comunque essere concordate dalle parti sociali firmatarie, non comporteranno novazione a quanto disciplinato dal presente contratto integrativo interprovinciale.

Articolo 22

PRESTAZIONI E TRATTAMENTO MALATTIA / INFORTUNIO/MALATTIA PROF.LE

Per quanto riguarda il trattamento di malattia ed infortunio per dipendenti operai, apprendisti ed impiegati, la Cedaiier continuerà ad applicare coefficienti e criteri in vigore sino ad oggi.

Si riconferma il pagamento del 100% della retribuzione per i primi tre giorni di assenza per malattia (carenza) e per il 2°, 3° e 4° giorno di infortunio sul lavoro/malattia professionale (carenza) qualora siano lavorativi, in modo tale da garantire il raggiungimento del 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in costanza di lavoro.

Articolo 23

ELEMENTO RETRIBUTIVO INTERPROVINCIALE

In considerazione dell'evoluzione della materia riferita ai "premi di risultato", con particolare riferimento all'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 23/11/2016, le parti concordano di sospendere l'attuazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), previsto dagli artt. 15, 42 e 50 dell'Accordo nazionale del 16/12/2010 per il rinnovo, l'attuazione ed integrazione del CCNL 23/07/2008.

In sostituzione dell'E.V.R. e con validità per la sola durata del presente Contratto Integrativo Interprovinciale, le parti istituiscono un Elemento Retributivo Interprovinciale (E.R.I.) avente le seguenti caratteristiche:

- non è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività delle imprese, per cui non beneficia delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 208/2015 e del D.M. 25/03/2016;
- è un importo annuale, erogato in 12 quote mensili, senza alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e senza alcuna incidenza sulle basi di calcolo per i contributi dovuti alla CEDAIER;
- è dovuto agli operai e impiegati delle imprese che applicano il vigente "CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e P.M.I. edili ed affini", con sede legale nelle Province di Forlì - Cesena e Rimini;
- è dovuto, nella misura del 70%, agli apprendisti operai e impiegati delle imprese che

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

applicano il vigente "CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e P.M.I. edili ed affini", con sede legale nelle Province di Forlì - Cesena e Rimini;

- per i lavoratori che prestano solo parzialmente la loro opera nell'anno di riferimento (assunzione/licenziamento in corso d'anno, aspettative non retribuite, Cassa Integrazione Guadagni) l'E.R.I. sarà erogato proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato (la frazione superiore a 15 giorni di calendario sarà considerata mese intero);

- per i lavoratori part-time, l'importo dell'E.R.I. sarà proporzionato all'orario contrattuale.

Per l'anno 2017, l'Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 120 annuali, pari ad € 10 mensili.

Per l'anno 2018, l'Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 150 annuali, pari ad € 12,5 mensili.

Per l'anno 2019, l'Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 180 annuali, pari ad € 15 mensili.

L'erogazione dell'E.R.I. cesserà improrogabilmente al 31/12/2019.

Articolo 24

IMPRESE PROVENIENTI DA ALTRE PROVINCE

Allo scopo di attuare, nei casi previsti dal CCNL, un efficace controllo dell'iscrizione alle Casse Edili operanti nelle Province di Forlì - Cesena e Rimini da parte di imprese che lavorano nelle medesime Province ma che hanno sede legale in Province diverse, le parti auspicano la conclusione di un accordo bilaterale che, anche in via sperimentale, realizzi un sistema di interscambio dei dati delle imprese iscritte e di quelle provenienti da altre Province, da parte delle due Casse Edili del territorio.

Articolo 25

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Con il presente articolo si portano a compimento gli impegni, in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, completando la costituzione di un "sistema" di sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settore artigiano e delle PMI, nelle province di Forlì - Cesena e Rimini.

In tal modo si intende fornire agli addetti delle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 84 del CCNL 23 luglio 2008.

Regolamento RLST

Art. 1 - Scopi dell'RLST

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Esso opera in tutte le unità produttive in cui non sia stato eletto il RLS, in ottemperanza all'art. 84 del CCNL 23 luglio 2008.

2. Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario dell'RLST realizzare una effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili delle imprese, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 50 del decreto Legislativo 81/2008.

Art. 2- Ambito di attività

L'RLST opera esclusivamente nelle province di Forlì - Cesena e di Rimini, con riferimento alle imprese edili in tale zona operanti, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 3 - Attribuzioni

1. L'RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo 81/2008, con le garanzie e le facoltà di cui attribuite dal medesimo articolo il cui testo viene considerato parte integrante del presente accordo.

R.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

2. L'attività di RLST è incompatibile con azioni di proselitismo, contrattazione e vertenzialità, escluso ovviamente quella legata alle sue competenze.
Può indire assemblee nel limite delle ore previste dal CCNL, e/o promuovere iniziative per la stessa materia.

La mancata ottemperanza a quanto sopra provocherà l'automatica decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Numero degli RLST

1. Il numero degli RLST è stabilito fra le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori. Il numero degli RLST verrà determinato, anche in relazione alle esigenze del settore.

2. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano affinché gli RLST, svolgano la loro attività nei confronti di tutti i lavoratori del settore presenti nelle province interessate.

Art. 5 - Requisiti, nomina e decadenza

1. Gli RLST su proposta delle Organizzazioni Sindacali territoriali vengono nominati mediante apposite assemblee dei lavoratori.

2. Dello svolgimento delle assemblee di cui sopra, nonché degli esiti delle stesse, viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie, alle Associazioni Artigiane della provincia di Forlì - Cesena e di quella di Rimini.

3. Il nominativo di ciascun eletto è comunicato, a cura delle Organizzazioni Sindacali territoriali, all'impresa di provenienza, alla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini.

4. La durata dell'incarico è triennale. Ogni nuovo rappresentante deve essere nominato sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

5. Nel caso il rappresentante faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione, o in violazione del segreto industriale, di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi, per qualunque ragione, della propria posizione, le parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare le contestazioni e gli eventuali provvedimenti.

Art. 6 - Formazione

L'RLST deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.

Il costo sostenuto per la formazione sarà a carico del Fondo RLST, mentre le spese di realizzazione del corso saranno a carico della Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini.

Le parti convengono che la formazione degli RLST, dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'avvenuta nomina, tale norma ha valore solo per gli RLST che non abbiano già ricevuto l'adeguata formazione.

Art. 7 - Svolgimento dell'attività

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'RLST, qualora sia occupato presso un'impresa al momento della nomina, gode di un periodo di aspettativa non retribuita della intera durata dell'incarico.

2. Lo svolgimento dell'attività dell'RLST è disciplinato dal presente accordo nonché dalle norme di Legge.

3. Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad attuare il necessario coordinamento degli RLST, in merito allo svolgimento dell'attività dei medesimi, garantendo l'indispensabile omogeneità dei singoli rappresentanti in relazione all'attività stessa.

4. Per lo svolgimento della loro attività, gli RLST usufruiranno di locali messi a disposizione dalla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, nonché del supporto logistico e degli strumenti necessari per l'espletamento della attività.

Art. 8 - Visite alle aziende

1. le aziende daranno comunicazione dell'apertura di cantiere alla Scuola Edile Artigiana e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, attraverso le associazioni datoriali o i consulenti, del lavoro.

2.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

La Scuola Edile Artigiana e di Forlì - Cesena e Rimini trasferirà entro 7 (sette) giorni l'informazione agli RLST, presso la sede sopra indicata.

Gli RLST stileranno piani di attività settimanali (visite aziendali o di cantiere, assemblee, ecc...), i quali verranno comunicati alle aziende e alle Associazioni Artigiane della Provincia di Forlì - Cesena e Rimini e depositati presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini almeno 7 (sette) giorni prima del sopralluogo.

L'RLST può essere accompagnato da un consulente esterno dell'Impresa, oppure dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in qualità di supporto nell'esame dell'ambiente di lavoro.

L'RLST è munito di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, ed è altresì dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge.

Nel corso degli accessi, l'RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, ad eccezione di quella prevista dalla sezione VII del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza nonché del registro infortuni, così come non può trarre copia della documentazione, salvo espresso consenso dell'impresa.

Della visita ai luoghi di lavoro è redatto verbale, dal quale devono risultare le eventuali divergenze sorte con l'impresa. Una copia di esso viene contestualmente rilasciata all'impresa. I verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e consentiti presso la sede dell'RLST.

I lavoratori o le imprese possono richiedere l'intervento dell'R.L.S.T. relativamente alle leggi, normative e dettami contrattuali in materia. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire con precedenza per le richieste di consultazione preventiva, o a fronte di richieste dalle quali si evinca una situazione di grave pericolo per i lavoratori. Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali ritardi devono essere adeguatamente motivati.

Art. 9 - Attività di consultazione

L'attività di consultazione degli RLST, da parte delle imprese, prevista dall'art. 50 già sopra richiamato e successive modifiche ed integrazioni, avviene mediante deposito della relativa documentazione presso la sede degli RLST medesimi.

L'attività di consultazione degli RLST da parte delle imprese, prevista dalla sezione VII del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, avvengono mediante deposito presso la sede degli RLST della documentazione necessaria.

Il deposito della documentazione, costituisce adempimento degli obblighi di consultazione previsti dalle norme sopraccitate. Dell'avvenuto deposito, gli RLST rilasciano all'impresa idonea documentazione.

La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - Controversie

1. Ogni eventuale divergenza sorta fra l'RLST e l'Impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato di Conciliazione presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini.

2. In data odierna le parti istituiscono il Comitato di Conciliazione presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, il cui compito è quello di definire le eventuali vertenze sorte fra RLST e aziende; esso sarà composto da 6 (sei) componenti, 3 (tre) in rappresentanza della Confartigianato e della CNA e 3 (tre) in rappresentanza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, delle province di Forlì e Cesena e Rimini.

Articolo 26

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto assorbe e sostituisce integralmente i precedenti Contratti Collettivi Integrativi Provinciali di Forlì - Cesena e di Rimini, che pertanto cessano di avere vigore.

um

[Handwritten signatures]

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Salvo le diverse decorrenze e scadenze espressamente indicate, il presente Contratto Integrativo decorrerà dal 1 gennaio 2017 ed avendo validità triennale, non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto dai prossimi rinnovi contrattuali nazionali.

Resta ferma la ultrattività della vigenza del presente contratto integrativo, sino alla stipula del suo rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO DI FORLÌ FEDERIMPRESA

Manfredi

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

Alberici

CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Francesca Banti

CNA UNIONE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Roberto

CNA UNIONE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Folberghetti

FeNEAL UIL FORLÌ

FeNEAL UIL CESENA

FeNEAL UIL RIMINI

FILCA CISL ROMAGNA

FILLEA CGIL FORLÌ

FILLEA CGIL CESENA

FILLEA CGIL RIMINI

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

B.

ALLEGATO 1

Linee di indirizzo attività Scuola Edile Artigiana e PMI di Forlì-Cesena-Rimini del 16/11/2015

Scuola Edile Artigiana Cedaier

Linee di Indirizzo e programmatiche per le attività formative delle "Imprese e dei professionisti, del settore edile e impiantistico iscritte al Cedaier, per interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica degli edifici esistenti"

Premessa

Il sistema produttivo delle costruzioni e delle attività connesse ha vissuto in questi anni, nel contesto regionale, una pesante crisi avviata nel 2007 e protrattasi sino ad oggi a seguito del calo radicale della domanda di attività edilizie.

La condizione perdurante di crisi ha determinato un calo complessivo di occupati, pari al 18,2% nel 2014 (sul 2013), che equivale a circa 27 mila lavoratori.

Il sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni, così come definito dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 515/2014, rappresenta, nonostante la crisi, uno dei sistemi produttivi in cui l'Emilia-Romagna evidenzia elevati indici di specializzazione, un elevato peso occupazionale, una variegata complessità di produzioni ed attività articolate e collegate tra loro ed una presenza pervasiva ed estesa sul territorio (Fonte RER).

Su base nazionale, su 1.071.000 posti di lavoro persi tra il 2008 e il 2014, ben 445.000, il 42% sono riferibili direttamente alle imprese delle costruzioni. Ma se consideriamo tutto l'indotto delle costruzioni dobbiamo aggiungerne circa altri 250.000; in sostanza, oltre il 60% della perdita di posti di lavoro dell'economia italiana dipende dalle costruzioni.

Il settore delle costruzioni è caratterizzato, in questo momento, da un profondo e importante processo di selezione tipologica ed imprenditoriale, frutto di due cause: da un lato, l'eccezionale crisi che ha colpito la domanda e che si misura nella drammatica riduzione della capacità di investimento di famiglie, imprese e pubblica amministrazione; dall'altro, un eccezionale processo di riconfigurazione del mercato dovuto a vari fattori quali l'innovazione tecnologica che investe i prodotti e processi edilizi, la sempre più forte spinta all'integrazione tra servizi-impianti-costruzioni e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Sono solo alcuni esempi di riconfigurazione del mercato delle costruzioni, sui quali vale la pena di riflettere, che pongono nuove domande alla politica industriale di settore, alle visioni strategiche delle imprese, al know how del management d'impresa.

Una parte delle difficoltà che il settore delle costruzioni attraversa, sta nella capacità di comprendere che la partita non si gioca più solo "commercialmente" ma si gioca sulla qualità della visione strategica, sulla qualità del prodotto e del processo che si è in grado di offrire e sul ruolo che il settore delle costruzioni può giocare nello sviluppare nuove potenzialità di lavoro.

In concreto, tutto ciò potrebbe tradursi nello sviluppo di una serie di servizi riguardanti l'efficienza energetica, la bioedilizia, la sicurezza, la resilienza alle catastrofi, il clima degli ambienti interni, la salute, il riutilizzo/recupero/riciclaggio e la progettazione.

Potremo dire che il settore delle costruzioni affida all'innovazione una parte importante della sua salvezza.

Scenario

B

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

La crisi economica ha sancito la chiusura di un ciclo edilizio centrato sull'espansione urbana, avviando una fase nella quale l'intervento sull'esistente ha assunto un ruolo sempre più centrale, anche grazie alla messa in campo di politiche mirate a sostenere un processo di riqualificazione diffusa, privilegiando gli interventi in grado di migliorare le performance energetiche degli edifici.

La crisi in atto non riguarda solo aspetti strettamente economici; è anche una crisi energetica che ribadisce la necessità di avviare un vasto programma di efficientamento di uno stock edilizio che è un vero e proprio "colabrodo" energetico, responsabile di un terzo dei consumi complessivi del paese.

E' anche una crisi ambientale e la realizzazione di un programma di messa in sicurezza di un territorio ormai fragile e soggetto a frequenti fenomeni di dissesto idro-geologico, costituisce un altro fattore chiave del nuovo ciclo. Ma altrettanto pressante è la necessità di intervenire per la riduzione del rischio sismico; insomma, l'investimento nella riqualificazione del territorio e del patrimonio edilizio diviene il fattore chiave nell'avvio del nuovo ciclo.

Dall'impresa di costruzioni, quindi, il cardine del nuovo scenario si sposta progressivamente sull'impresa specializzata nell'impiantistica, nell'isolamento e nella finitura di edifici.

Tra il 2001 ed il 2011 nella categoria economica "lavori di costruzioni specializzati", si contano quasi 107 mila imprese in più (+33,5%), con un riscontro occupazione di quasi 250mila addetti (+3,1). (fonte Cresme)

In molti casi, si tratta di realtà nate per iniziativa di maestranze fuoriuscite da imprese di costruzioni in difficoltà, che hanno dato vita ad imprese autonome specializzate in determinati segmenti del processo produttivo edilizio, per integrare attività svolte per l'impresa madre con altre commesse gestite in autonomia.

La struttura del settore, infatti, è costituita in netta prevalenza da piccole imprese, il 97% delle quali non supera i 9 addetti, e proprio in quest'area è maturata una parte significativa della crescita.

Costruzioni, arriva la ripresa?

Qual è la situazione generale nella nostra regione?

Nel primo trimestre di questo anno, il volume d'affari sale del 2,1 per cento. La svolta riguarda le piccole e medie imprese. Ancora negativo l'andamento per quelle oltre i 50 addetti, dove gli effetti della crisi si sentono ancora.

Complessivamente, in un anno scompaiono 1.688 imprese, gran parte ditte individuali e crescono solo le società di capitali.

Un settore a lungo in sofferenza, il più penalizzato da una crisi infinita che, anche se in maniera lieve, pare poter rivedere qualche barlume di luce. Nel primo trimestre del 2015, come detto, il volume d'affari a prezzi correnti è salito del 2,1 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. L'ultimo dato positivo risale al quarto trimestre 2012.

Queste indicazioni emergono dall'indagine sulla congiuntura delle costruzioni, realizzata in collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

Oltre il 40 per cento delle imprese rileva un volume d'affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Un dato che, con questa entità, trova confronto solo nel quarto trimestre del 2006. La svolta in positivo riguarda le piccole (+2,5 per cento) e le medie (+3,4 per cento) imprese, mentre la tendenza resta negativa per quelle grandi (-1,5 per cento).

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

3.

Ammortizzatori sociali - Le ore autorizzate di cassa integrazione sono state circa 2 milioni e 307 mila, con una riduzione del 21,5 per cento rispetto all'analogo periodo del 2014.

Registro delle imprese - Gli effetti della crisi si sentono tuttavia ancora. A fine marzo le imprese attive nelle costruzioni erano 68.773, quindi 1.688 in meno in un anno (-2,4 per cento). La riduzione è più ampia tra quelle operanti nei lavori di costruzione specializzati (-909 unità, -1,8 per cento), ma molto più rapida per le attive nella costruzione di edifici (-4,1 per cento, -760 unità).

La diminuzione è determinata dalle ditte individuali (-2,8 per cento, 1.366 unità) e dalle società di persone (-4,0 per cento), che risentono negativamente dell'attrazione della normativa delle società a responsabilità limitata. È elevata anche la flessione per i consorzi e le cooperative (-4,1 per cento); solo le società di capitali mantengono la loro consistenza (+0,5 per cento).

Congiuntura delle costruzioni. Andamento
tendenziiale del volume d'affari (1). 1° trimestre
2015

	Emilia-Romagna
Costruzioni	2,1
- Imprese 1-9 dip.	2,5
- Imprese 10-49 dip.	3,4
- Imprese 50 dip. e oltre	-1,5

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo
dell'anno prece-dente.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

I dati sull'occupazione purtroppo non sono incoraggianti, dove continuiamo a registrare nella ns. provincia una ulteriore diminuzione del monte salari nei primi 9 mesi dell'anno edile 2014/2015 sullo stesso periodo 2013/2014 pari al -8,32% che fa seguito a quello dello stesso segno, fatto registrare nel periodo 2013/2014 pari al - 9,53%. (fonte Cedaier)

Per far uscire il settore delle costruzioni dalla crisi che attraversa occorre che esso si misuri con le principali patologie del patrimonio edilizio italiano, che riguardano la sua notevole ampiezza, il livello mediamente basso di qualità ed efficienza dovuto all'invecchiamento, l'eccessivo consumo energetico, la dispersione e frammentazione che provoca eccessivo consumo di suolo e penalizza le possibilità di sistemi di mobilità sostenibile.

Queste patologie vanno combattute non in termini ideologici, ma con azioni concrete dirette al contenimento del consumo di suolo, disincentivando l'ulteriore espansione delle città e paesi e spostando l'attenzione, le risorse e gli investimenti verso la riqualificazione urbana e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

Un processo di ri-orientamento del settore e dell'edilizia residenziale deve essere in grado, in particolare, di affrontare seriamente, come in parte sta avvenendo, il tema dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio e della riduzione dei consumi energetici in tutto il settore civile.

In Emilia-Romagna si aggiunge, ancor più dopo i pesanti danni prodotti dal recente terremoto, il tema dell'adeguamento strutturale del patrimonio edilizio in seguito alla riclassificazione sismica del territorio regionale.

La crisi infatti, ha reso evidente la necessità almeno per il sistema delle imprese di ri-

Em
[Handwritten signatures and marks]

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

3.

orientare la loro attività d'impresa verso un nuovo modello organizzativo e competitivo non più e soltanto basato sulla quantità e sul prezzo, bensì, sulla qualità e sulla misurabilità della prestazione in termini di risultati di risparmio ed efficientamento energetico degli edifici.

Se a ciò si aggiunge una maggiore sensibilità e consapevolezza del cittadino consumatore verso interventi eco sostenibili, si intuisce quale sia la strada da intraprendere per far uscire il settore delle costruzioni dalla crisi in cui è piombato.

La Formazione Continua diventa l'unico strumento per cercare di salvaguardare la propria azienda e, con essa, i lavoratori dipendenti e contribuire al rilancio del settore.

Nella provincia di Forlì-Cesena, il settore rappresenta il 15,7% ed il 9,4% degli addetti e presenta una struttura imprenditoriale alquanto frammentata; la media addetti è pari a 2,3 con solo l'1,1% delle imprese che supera le 19 unità e con il 68,5% di ditte individuali.

Da una indagine compiuta su un campione significativo del comparto a livello provinciale relativa al 1° trimestre 2015, si ottengono i seguenti dati (rapportati allo stesso periodo del 2014):

Andamento produzione:

- solo il 6% indica un aumento
- il 64% dichiara una stabilità
- il 30% dichiara una diminuzione.

Fatturato:

- il 12% dichiara un incremento
- il 47% dichiara stabilità
- il 41% ha rilevato una diminuzione

Il suo "peso economico" è rilevante, poiché partecipa al valore aggiunto totale, costante per ogni anno nel periodo 2011-2014, con il 7,8%.

La disponibilità di commesse è sempre più scarsa. L'edilizia residenziale, rivolta ad un mercato strettamente locale, è rimasta sostanzialmente ferma; fanno eccezione solo i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici fiscali, fortunatamente questi sostegni sono stati confermati anche per il 2015.

L'edilizia non residenziale è stata negativamente condizionata dalla scarsa propensione delle imprese agli investimenti.

Anche sul fronte dell'edilizia pubblica, delle opere infrastrutturali e della manutenzione delle strade e del territorio, ambiti nei quali le necessità sono evidenti, non si vedono cenni di ripresa a causa della scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

A tal fine si condividono le finalità richiamate al capitolo 6 "Territorio e Lavoro" Piano decennale per la manutenzione del territorio, Riqualificazione energetica e Rigenerazione urbana, contenuti nel PATTO PER IL LAVORO siglato lo scorso 20 luglio 2015 dalla Regione Emilia-Romagna con le istituzioni locali, le università, le parti sociali datoriali e sindacali, il forum del terzo settore.

In ragione della scarsità della domanda, le imprese stanno disperatamente esplorando anche fasce di mercato non consuete come tipologia di lavoro o come dimensione del progetto, accontentandosi anche di lavori più piccoli di quelli per cui l'impresa è strutturata.

Spesso le stesse fasi di costruzione e finitura che prima erano destinate a ditte esterne,

Em

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

sono ora svolte dal personale interno; questo avviene più per impiegare la manodopera dipendente che non per un ritorno al modello di "integrazione", nel quale l'impresa provvede in massima parte direttamente all'esecuzione dell'opera.

Restano irrisolti problemi e ostacoli strutturali come l'elevato impatto della burocrazia, la concorrenza sleale ed il rischio delle infiltrazioni malavitose. A tal fine si condividono le finalità richiamate dall'allegato 2 "Testo unico su appalti e legalità, contenuti nel PATTO PER IL LAVORO" soprarichiamato.

È sempre più marcata sia la difficoltà di riscuotere i crediti, sia la restrizione dei finanziamenti concessi dagli istituti bancari che, reputando le costruzioni fra i settori più rischiosi, tendono a diversificare le proprie esposizioni fra i vari settori economici, riservando alle imprese edili e al mercato immobiliare, quote di credito inferiori rispetto al passato.

In particolare nell'ambito immobiliare destinato all'acquisto abitativo, sostenuto anche da interventi regionali, la preferenza delle banche è indirizzata maggiormente all'utente finale che non all'impresa.

Riguardo all'andamento creditizio, a giugno 2015 i prestiti bancari alle imprese risultano in diminuzione (2,5%); in regione il calo registrato è del 2,2%. Chi soffre maggiormente sono le piccole imprese per le quali l'andamento dei prestiti fa registrare un 3,0% (Emilia-Romagna 2,5%); tra i macrosettori, la variazione negativa è più netta per le Costruzioni (3,0%) e le Attività Manifatturiere (2,4%). Le sofferenze sugli impieghi totali, al 1° trimestre 2015, sono state pari all'11,68% (Emilia-Romagna 10,32%, Italia 9,51%); elevato il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (6,2%) rilevato in provincia nel 2° trimestre 2015. (fonte CCIAA Forlì-Cesena)

In conclusione, il grande pessimismo che prevale nel settore, originato dalle difficoltà finanziarie e che alcuni eventi eclatanti verificatisi negli ultimi anni hanno alimentato, necessita di una iniezione di fiducia.

La promozione dei contratti di reti di imprese, le azioni volte all'internazionalizzazione, il rapido utilizzo di risorse destinate alle infrastrutture, la predisposizione di progetti di riqualificazione urbana, l'avvio di un piano di manutenzione delle reti viarie e di messa in sicurezza del territorio, potrebbero essere fra i filoni di intervento per tentare un rilancio.

Scuola Edile Artigiana Cedaiier

Dentro questo quadro si articolerà il nuovo ruolo e la funzione della Scuola Edile Artigiana Cedaiier, di cui la Formazione è parte integrante di un articolato progetto di intervento e le cui attività saranno prevalentemente orientate in favore di due comparti specifici, quello dell'edilizia e quello dell'impiantistica. Questi due comparti sono tradizionalmente interconnessi e, per rendere più competitiva la propria attività, necessitano di una rivisitazione delle competenze interne, per l'innalzamento delle stesse rispetto alle innovazioni settoriali.

Le attività formative saranno rivolte principalmente a imprenditori e lavoratori che operano all'interno delle imprese con l'obiettivo di:

- Per gli edili: formare competenze specifiche inerenti le soluzioni tecniche e costruttive per realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici;
- Per gli impiantisti: formare competenze tecniche inerenti alcune tecnologie impiantistiche, in un'ottica di risparmio energetico e sostenibilità ambientale;

Si tratta in buona sostanza di affiancare, alla consolidata e obbligatoria attività di formazione, prevista dalla contrattazione collettiva, quella legata ai temi della rigenerazione urbana e all'efficientamento energetico degli edifici esistenti.

La Scuola Edile Artigiana Cedaiier, nelle ns. intenzioni, dovrà assumere un crescente

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ruolo Guida nella definizione delle politiche formative, attraverso una rinnovata capacità di leggere il contesto socio economico di riferimento e assicurare un elevato livello di qualità, rispetto ai percorsi formativi delle imprese aderenti, nei confronti della committenza in generale ed eventualmente degli enti preposti alla vigilanza.

Pertanto sarà necessario, con l'ausilio della direzione, avviare una attenta e puntuale verifica di bilancio, nelle pieghe del quale, attraverso una più incisiva razionalizzazione della spesa, senza peraltro compromettere le attività deputate, contiamo di recuperare le prime risorse disponibili a finanziare le predette attività formative.

Nel breve, sarà altresì necessario adoperarsi affinché la Scuola Edile Artigiana, possa acquisire tutti gli accrediti necessari al fine di poter avere accesso a tutti i fondi sia pubblici sia privati all'uopo destinati, attraverso la partecipazione diretta e/o tramite le proprie strutture di riferimento (Formedil) e/o altri enti/società/organismi operanti nel settore, a bandi regionali, nazionali, europei.

La progettazione e lo sviluppo di ulteriori attività formative del settore delle costruzioni, dipende in larga misura dalla qualità dell'offerta formativa e, soprattutto, dalla capacità di coinvolgere il mondo delle imprese, gli ordini ed i collegi professionali, da un lato, ed il sistema economico-finanziario locale e gli enti pubblici, dall'altro.

La definizione di un programma di attività e iniziative rivolte precipuamente alle imprese aderenti alla Cassa Cedaier, dovrà essere il fulcro della ns. attività prossima a venire.

L'obbiettivo, da un lato, sarà quello di sensibilizzare le imprese su questi temi attraverso una maggiore consapevolezza dell'importanza della formazione per lo sviluppo delle loro attività e dall'altro mediante un approccio diretto, dedicato, rinnovare il rapporto fiduciario e la funzione della Scuola Edile Artigiana e della Cassa, troppo spesso confusi, a torto, con altri enti impositori.

Linee di Indirizzo

Tra i comparti interessati da intensi processi di trasformazione ed innovazione vi sono, senza dubbio, quelli dell'edilizia e dell'impiantistica.

I due comparti sono, come detto, tradizionalmente legati e questo legame è reso attualmente più forte dall'attenzione che è ormai riservata (anche in ambito normativo) ad aspetti fortemente connessi con le tecnologie impiantistiche (efficienza energetica, rispetto ambientale, uso di fonti energetiche rinnovabili) che comportano, assieme ad un inevitabile sofisticazione tecnologica degli impianti stessi, anche un diverso impatto sul mercato di riferimento del comparto impiantistico rispetto a quello dell'edilizia.

L'edificio non è più uno scheletro dentro il quale sono posizionati i dispositivi impiantistici, ma è elemento dinamico e interagente con questi dispositivi e con l'utente, fino ad arrivare all'edificio che produce energia.

I principali processi di innovazione tecnologica che caratterizzano i settori si configurano come:

- Soluzioni progettuali per il miglioramento della prestazione energetica di involucri edilizi, materiali edilizi ad elevata prestazione;
- Impianti tecnologici al servizio degli edifici e relative pertinenze, quali ad esempio non esaustivo: Impianti elettrici, elettronici, idrotermosanitario etc...;
- Progetti architettonici, strutturali, tecnologie per il comfort abitativo e sostenibilità degli organismi edilizi e di impianti, criteri di progettazione in relazione alle caratteristiche del sito; eco-compatibilità dei materiali, impianti ad alta efficienza energetica.

Finalità ed obiettivi della Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Rispetto a tali processi di innovazione che caratterizzano impiantistica e edilizia, la formazione di molti operatori risulta ancora parziale e chiusa, caratterizzata da un forte gap conoscitivo: la carenza di cultura porta spesso le risorse del settore a formulare proposte limitate e a non considerare talune soluzioni. L'evoluzione tecnologica ha moltiplicato le tipologie di soluzioni realizzabili ed ha incrementato le conoscenze e capacità necessarie alla loro messa in opera. Oggi un edificio o, meglio, il sistema edificio-impianto, deve rispondere ad una molteplicità di requisiti e soddisfare numerose esigenze: efficienza energetica, ridotto impatto ambientale, richieste di comfort.

Tali tematiche concentrano l'interesse dei cittadini e l'attenzione normativa dei decisori, e sono temi immediatamente fruibili dal business a patto che ci siano competenze e professionalità in grado di gestire i risultati della ricerca ed orientarli agli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, valorizzazione delle fonti rinnovabili.

L'obiettivo della Scuola nel suo complesso e della Formazione in particolare, è quello di colmare questo gap conoscitivo, fornendo conoscenze e competenze su criteri progettuali, scelte di materiali, tipologie impiantistiche, strumenti operativi e metodologie di intervento, finalizzati ad innovare ed innalzare la qualità delle soluzioni costruttive ed impiantistiche nell'ottica della sostenibilità.

Gli operatori dell'edilizia ed impiantistica che vorranno partecipare a questi processi di innovazione, dovranno investire nella formazione tecnica specialistica, indirizzandosi in particolare allo sviluppo di competenze che li mettano in grado di gestire ed implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico.

In un sistema economico-produttivo in fase di ristrutturazione, puntare su settori ad alto potenziale innovativo, può costituire una strategia vincente, offrendo a coloro che sapranno rispondere alle nuove esigenze del mercato, utili opportunità professionali e di business.

Il futuro immediato è quello di avvicinare la domanda e l'offerta, soprattutto stimolando la prima ad incontrare la seconda; per fare questo, però, occorre specializzazione distintiva spendibile e strumenti in grado di diffonderla.

Un Albo specifico, per esempio, potrebbe rappresentare uno di questi strumenti.

Ad esso possiamo attribuire una duplice funzione:

- per i soli operatori dell'edilizia ed impiantistica e dei professionisti, che avranno partecipato ai seminari tecnici e Workshop, di essere inseriti in un apposita sezione nel sito web della scuola e di utilizzare un Contratto di garanzia di risultato, che consentirà al committente di conoscere ex ante ciò che otterrà e di poter eventualmente usufruire di talune agevolazioni e semplificazioni messe eventualmente a disposizione dai Comuni (quindi maggiori opportunità di mercato). La presenza di per sé nell'Albo rappresenta un veicolo promozionale straordinario;
- per la committenza in generale, poter aver a disposizione un Albo delle imprese e/o professionisti che su questi temi hanno effettuato un percorso di formazione e, quindi, potenzialmente in grado di eseguire interventi di riqualificazione energetica degli edifici con competenza e professionalità, garantendo il risultato della prestazione oggetto di contratto.

La formazione dovrà essere indirizzata alle seguenti categorie di specializzazioni:

- Imprese edili operanti nella struttura dell'involucro edilizio, (strutture tradizionali e strutture innovative);
- Imprese edili operanti nella finitura dell'involucro edilizio opaco (intonacatura, posa dell'isolamento termico a cappotto, posa degli strati tecnici, posa

CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

dell'impermeabilizzazione, etc.);

- Imprese specializzate nelle finiture dell'involucro edilizio trasparente (serramenti, oscuramenti, serre, etc.);
- Imprese operanti nella realizzazione degli impianti tecnologici al servizio degli edifici e relative pertinenze, quali ad esempio non esaustivo: Impianti elettrici, elettronici, idrotermosanitario etc...;
- Progettisti architettonici, strutturali e di impianti in genere e di impianti ad alta efficienza energetica, certificatori energetici, consulenti di sistemi di certificazione energetica riconosciuti a livello nazionale ed internazionale (quali ad esempio non esaustivo: CasaClima, PassiveHouse, etc...), energy managers e tutti i professionisti del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.

Conclusioni

Il Patto per il lavoro sottoscritto lo scorso 20 luglio 2015 dalla Regione Emilia-Romagna con le istituzioni locali, le università, le parti sociali datoriali e sindacali, il forum del terzo settore, ha come obiettivo quello di collaborare per realizzare le linee strategiche, le azioni e gli strumenti capaci di generare sviluppo e una nuova coesione sociale.

La Regione per i prossimi 5 anni (2015-2020) metterà a disposizione 15 miliardi di euro per le politiche dedicate direttamente al lavoro, allo sviluppo delle imprese e della cultura imprenditiva e alla qualità e sostenibilità del territorio e favorire la creazione di circa 120 mila posti di lavoro e portare la disoccupazione al 4,5% dimezzandola con una forte attenzione per la legalità.


Per affrontare l'emergenza occupazionale di disoccupati, cassaintegrati e persone in mobilità del settore dell'edilizia è stato già predisposto un Piano straordinario, con una dotazione 3,6 milioni del Fondo nazionale per le politiche attive.

Compito prioritario della Scuole Edile sarà quello di indirizzare le proprie attività verso la formazione e favorire il reinserimento dei lavoratori dipendenti fuoriusciti e/o espulsi dai processi produttivi.

In questo scenario e le dinamiche che lo accompagneranno, unita alla capacità di interagire con le nuove direttrici di sviluppo regionali, si misurerà il nuovo orizzonte per ns. la Scuola Edile.

Infatti, solo una piena e convinta assunzione di responsabilità, sia da parte degli Enti e Istituzioni locali che delle Associazioni di Impresa, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori, Camera di Commercio, Sistema Bancario e Assicurativo, Ordini e Collegi Professionali, Società civile, potrà favorire la ripresa economica del settore delle costruzioni e dell'edilizia in generale attraverso la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico degli edifici.

Forlimpopoli li 16 novembre 2015


Em














3.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE
ISCRITTE ALLA CEDAIER**

Le assistenze sono identificate da un codice numerico che precede la descrizione, che diviene codice identificativo delle stesse.

Ore utili sono tutte le ore denunciate in Cedaiier che godono di copertura salariale (lavorate, festive, ferie, permessi retribuiti, malattia, infortunio, maternità, CIG).

Il periodo da conteggiare per il calcolo delle ore è contenuto nelle singole specifiche di assistenza e laddove si parli di spese documentate, il periodo si intende a decorrere dalla fine del mese precedente la data evento (fattura) per il numero di mensilità indicato (a titolo di esempio... fattura 04.12.2016 periodo di conteggio delle 600 ore utili va dal 01.08.2016 al 30.11.2016).

Gli importi sotto indicati si intendono al lordo delle ritenute fiscali obbligatorie nei casi in cui sono previste.

Laddove, tra i documenti richiesti, è indicato lo stato di famiglia uso assegni familiari, il dipendente può presentare, autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000).

11 - PREMIO PROMOZIONALE di SETTORE (RISERVATO a GIOVANI LAVORATORI)

PREMIO DI PERMANENZA GIOVANI

A decorrere dal presente accordo, la Cassa Edile CEDAIER erogherà un premio di € 400,00 una tantum ai giovani lavoratori entrati per la prima volta nel settore che possano vantare almeno 36 mesi consecutivi di permanenza nella stessa Azienda, iscritta alla CEDAIER, entro il compimento del trentesimo anno di età. Tali lavoratori debbono possedere un minimo di ore utili pari a 1.050 per ogni singolo anno.

Oltre alla domanda, redatta su appositi moduli predisposti dalla Cedaiier, dovranno essere allegati fotocopia dell'attestato di servizio rilasciato dal Centro per l'Impiego.

Detta domanda dovrà essere inoltrata dal lavoratore entro il termine di 12 mesi dalla data di maturazione dei 36 mesi di permanenza.

12 - CONTRIBUTO PER I FIGLI STUDENTI

La Cassa Edile eroga un contributo ai figli studenti dei lavoratori edili per frequenza delle scuole medie inferiori, superiori e conseguimento laurea breve o magistrale.

Per ottenere detti contributi è necessario presentare la seguente documentazione:

- 1) Domanda redatta dal lavoratore sull'apposito modello della Cedaiier;
- 2) Stato di famiglia uso assegni familiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- 3) Certificato di frequenza ad un istituto scolastico italiano riconosciuto o parificato per domande di tipo a) e b); voto di laurea per domande di tipo c) e d) successivi.

Le ore utili devono ammontare ad un minimo di 600 nel periodo agosto - novembre dell'anno solare in cui si presenta la domanda per i successivi punti a) e b) mentre devono essere conteggiate nei 4 mesi precedenti la domanda per i punti c) e d).

B.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

La domanda e tutti i documenti richiesti debbono pervenire improrogabilmente agli uffici della Cassa entro e non oltre il 31 Dicembre relativo all'anno scolastico iniziato per le domande di tipo a) e b) che verranno erogate entro il giorno 10 febbraio successivo.

La scadenza è di mesi 6 dalla data di esame per le domande di tipo c) e d).

Eventuali domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

Gli importi lordi dei contributi sono i seguenti:

- a) scuola media inferiore contributo fisso di € 130,00 (centotrenta euro)
- b) scuola media superiore contributo fisso di € 200,00 (duecento euro)
- c) laurea triennale contributo fisso di € 400,00 (quattrocento euro)
- d) laurea magistrale (specializzazione) contributo fisso di € 800,00 (ottocento euro)

Per i ripetenti o fuori corso, il premio è dimezzato.

Per la laurea magistrale, il premio viene ridotto di € 25,00 (venticinque euro) per ogni voto sino 101, poi riproporzionato su voto 100 per 550,00 euro.

PROTESI e CURE

Per tutte le assistenze di cui ai successivi punti 13,14,15 e 16, valgono le seguenti condizioni :

- a) Il lavoratore deve essere iscritto alla CEDAIER al momento della domanda;
- b) L'integrazione è estesa al coniuge e ai figli fiscalmente a carico;
- c) Il contributo è calcolato sull'importo della spesa al netto di eventuali rimborsi percepiti da altro Ente;
- d) La domanda, redatta sugli appositi stampati gratuitamente forniti dalla Cassa, va presentata entro 90 giorni dalla data di fattura, che va prodotta alla Cassa Edile in copia autenticata dall'ufficio paghe o dalle Organizzazioni Sindacali comprendendo anche la certificazione medica con diagnosi e prescrizione del tipo di protesi;
- e) Il richiedente provvederà a compilare e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete il modulo di domanda fornendo agli uffici della Cassa tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto alla assistenza richiesta;
- f) Nel caso che l'integrazione venisse richiesta per i familiari, si allegnerà stato di famiglia uso assegni familiari e dichiarazione del datore di lavoro indicante che il familiare è a carico agli effetti fiscali;
- g) per spese riferite a prestazioni di valore inferiore a € 50,00 cadauna, nulla è dovuto al lavoratore;
- h) sono riconosciute solo le spese avvenute e certificate in Italia;
- i) Le ore utili devono ammontare a 600 nei quattro mesi interi precedenti la data della fattura/nota.

13 - CONTRIBUTO PER PROTESI ACUSTICHE

Per tale spesa viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un tetto massimo di € 350,00 nell'arco dell'anno (365 gg. dalla prima fattura). L'importo si intende per beneficiario/componente.

B.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

14 - CONTRIBUTO PER PROTESI OCULISTICHE

Per tale spesa viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un tetto massimo di € 150,00 nell'arco dell'anno (365 gg. dalla prima fattura). L'importo si intende per beneficiario/componente.

15 - CONTRIBUTO PER CINTI, CALZE ELASTICHE E SCARPE ORTOPEDICHE NON MUTUALIZZABILI

Per tale spesa viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un tetto massimo di € 400,00 nell'arco dell'anno (365 gg. dalla prima fattura). L'importo si intende per beneficiario/componente.

16 - CONTRIBUTO PER PROTESI e CURE DENTARIE

Per tali spese viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un tetto massimo di € 400,00 nell'arco dell'anno, per le fatture emesse da un medico dentista; se la fattura viene rilasciata da un odontotecnico il contributo è pari al 25% dell'importo indicato in fattura con un massimo di € 200,00 nell'arco dell'anno (365 gg. dalla prima fattura).

Se la fattura dell'odontotecnico è accompagnata da dichiarazione del medico responsabile del laboratorio che conferma la necessità della protesi, la fattura è equiparata a quella del medico.

L'importo si intende per beneficiario/componente.

17 - ASSEGNO PER INVIO FIGLI DEI LAVORATORI EDILI ALLE COLONIE MARINE E MONTANE, CENTRI ESTIVI URBANI ED EXTRA URBANI, CORSI DI NUOTO, GINASTICA RIEDUCATIVA, CORRETTIVA E FISIOTERAPICA

L'importo massimo riconosciuto è pari a € 100,00 per ogni figlio e per ogni anno solare fiscale (1 gennaio - 31 dicembre ordinanza della Suprema Corte del 6 maggio 2015, n. 9014).

L'assegno è esteso ad un massimo di numero 3 figli per operaio, di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 14 anni e 364 giorni, e verrà corrisposto soltanto dietro documentazione della spesa già sostenuta e non potrà superare l'importo massimo di € 100,00 per figlio.

La domanda e tutti i documenti richiesti, compreso lo stato di famiglia uso assegni familiari, devono pervenire improrogabilmente agli uffici della Cassa entro e non oltre il 30 settembre relativamente al contributo per colonie marine e montane, centri urbani ed extra-urbani ed entro 90 giorni dalla data della fattura e/o ricevuta per i corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia.

Per ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia, che può essere utilizzata anche dagli operai iscritti, è necessario, inoltre, allegare il certificato medico comprovante la necessità di effettuare la terapia, nonché la dichiarazione dell'Ente che ha effettuato la terapia stessa.

Agli effetti della data per il calcolo delle 600 ore necessarie per godere dell'assistenza ed utili ai fini della presentazione della domanda, si intende la data fattura o ricevuta.

3.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**18 - ASSEGNO FORFETTARIO A FAVORE DEGLI OPERAI EDILI INVIATI ALLE CURE
TERMALI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI**

L'importo massimo riconosciuto è pari all'importo del ticket rimasto a carico del lavoratore.

La domanda, redatta sugli appositi moduli stampati gratuitamente e forniti dalla Cassa, va presentata entro 90 giorni dalla fine delle cure termali, allegando la dichiarazione dell'Istituto che ha assunto l'onere della cura, con specifica del ticket pagato dal dipendente, del periodo, della durata e del luogo, nonché la prescrizione del medico contenente la dichiarazione che l'invio è a carattere curativo.

Agli effetti delle 600 ore necessarie per godere dell'assistenza, per evento su intende la data di inizio delle cure termali.

19 - CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE PER MORTE DEL LAVORATORE

Il contributo viene erogato, a prescindere da qualunque anzianità, nelle forme seguenti.

- a) Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale, che abbiano maturato almeno una erogazione di APE Ordinaria e che per i quali, nel biennio precedente, siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato f) paragrafo 4 del CCNL. 23.07.2008;
- b) Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale, che non abbiano maturato nessuna erogazione di APE Ordinaria, viene erogato, dietro presentazione di domanda, un contributo pari ad € 550,00
- c) Ai deceduti per malattia che abbiano maturato almeno una erogazione di APE Ordinaria e che per i quali, nel biennio precedente, siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato f) paragrafo 4 del CCNL 23.07.2008;
- d) Ai deceduti per malattia che non abbiano maturato nessuna erogazione di APE Ordinaria, viene erogato, dietro presentazione di domanda, un contributo pari ad € 550,00

La domanda dovrà essere avanzata alla CEDAIER dagli aventi diritto entro 90 giorni dal decesso o dalla data di riconoscimento dell'INAIL e dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

- a) certificato di morte,
- b) certificato INAIL comprovante il riconoscimento dell'infortunio mortale professionale sul lavoro (per i casi a) e b)),
- c) idonea documentazione utile al riconoscimento dell'infortunio extra professionale (per i casi c) e d)),
- d) stato di famiglia originario,
- e) atto notorio attestante l'erede o gli eredi con diritto di successione,
- f) codice fiscale e numero iban del conto corrente dell'erede o degli eredi.

Il lavoratore interessato alla richiesta deve comunque essere in rapporto di dipendenza con Impresa iscritta alla Cedaiier al momento del decesso.

**29 - CONTRIBUTO INTERESSI SUL MUTUO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
DI ABITAZIONE O PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STESSA**

3.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER IL SETTORE
EDILE ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Al lavoratore che ne faccia richiesta, verrà erogato un contributo, per l'acquisto o la costruzione della prima casa, pari al tasso di interesse annuo praticato dall'Istituto di Credito e fino al limite del 5%, per il mutuo acceso dal lavoratore stesso e per la durata di cinque anni.

Il contributo sul tasso di interesse è a scalare.

1° anno € 800,00 (importo lordo)

2° anno € 640,00 (importo lordo)

3° anno € 480,00 (importo lordo)

4° anno € 320,00 (importo lordo)

5° anno € 160,00 (importo lordo)

Il limite massimo dell'operazione finanziabile è € 16.000,00 (importo lordo)

Per accedere al contributo, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto alla Cedaiier da almeno due anni, anche non continuativi, al momento della presentazione della domanda e avere almeno 1000 ore utili nei dodici mesi interi precedenti la data di concessione del mutuo. Tali condizioni debbono valere anche in ogni momento in cui avvengono i pagamenti dei 5 contributi.

Il lavoratore interessato alla richiesta deve essere in rapporto di dipendenza con Impresa iscritta alla Cedaiier al momento della presentazione della domanda.

Il contributo previsto andrà richiesto dall'interessato, entro 6 mesi dalla data di stipula notarile del mutuo, mediante domanda indirizzata alla Cedaiier, corredata dai seguenti documenti:

- a) stipula notarile registrata della concessione del mutuo
- b) dichiarazione da parte dell'Istituto di Credito dell'avvenuta deliberazione di concessione del mutuo, attestante che il credito sia stato concesso per costruzione od acquisto di prima casa,
- c) certificato di costruzione rilasciato dal competente Comune o idonea documentazione attestante l'inizio lavori di ristrutturazione sempre rilasciati dal Comune,
- d) stato di famiglia e certificazione di nullatenenza da parte dell'Ufficio Imposte Dirette competente.

30 - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE DI PROPRIETA' DEL LAVORATORE CON RICONOSCIMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA A

Il lavoratore che intenda ristrutturare la abitazione di proprietà in cui vive, portandola alla classe energetica A, può richiedere un contributo una tantum pari a **500,00 € lordi**.

Al fine del riconoscimento è necessario il requisito delle 600 ore utili (nei quattro mesi interi precedenti la data di presentazione dell'assistenza) e la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di fine lavori producendo le seguenti documentazioni:

- a) certificato di intervento di ristrutturazione rilasciato dal competente Comune o idonea documentazione attestante l'inizio e la fine lavori,
- b) dichiarazione del tecnico competente con attribuzione della classe energetica A

Le parti concordano che il massimale per i punti 29 e 30 ammonti a 16.000,00 € in un biennio e secondo le risorse disponibili della Cassa Edile CEDAIIER.